



COMUNE DI MASSIMENO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
LEGNAMI "USO INTERNO" PER LA COSTRUZIONE
E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI E DA ARDERE.

ART. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi diritto del legname uso interno da opera per la costruzione, la ricostruzione e la manutenzione ordinaria degli edifici nonché dei lotti di legna da ardere.

ART. 2
Legname uso interno da opera

1. Hanno diritto di richiedere l'assegnazione di legname in piedi, ad uso interno da opera, tutti i cittadini che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Massimeno per:
 - a) la costruzione di nuove abitazioni purchè le stesse siano destinate a prima abitazione di colui che ha ottenuto dal Comune la concessione di edificare e/o del coniuge e/o dei figli, nella misura massima di mc. 30;
 - b) la ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria di abitazioni esistenti purché destinate a prima abitazione del richiedente, nella misura massima di mc. 30;
 - c) la ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria delle case da monte o di altre case non destinate ad abitazione principale nella misura massima di mc 20.
2. L'assegnazione del legname riferita ai precedenti punti a), b) e c) è subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto di apposita richiesta, debitamente sottoscritta, contenente l'esatta indicazione delle particelle fondiari e edificiali oggetto di intervento nonché di un analitico e dettagliato preventivo del legname occorrente, che dovrà tener conto degli scarti di segazione (***in misura massima del 30%***), e riferito alle seguenti voci: travatura, canteri, listoni, travetti, tavolato ed eventuali travi portanti per poggiali o per eventuali tamponamenti.
3. Il corrispettivo che dovrà essere versato dall'avente diritto per l'assegnazione di legname di cui ai precedenti punti a) e b) è stabilito in misura pari al 50% del prezzo fissato dall'Autorità Forestale in sede di assegnazione.
Il corrispettivo che dovrà essere versato dall'avente diritto per l'assegnazione di legname di cui al precedente punto c) è stabilito in misura pari al 70% del prezzo fissato dall'Autorità Forestale in sede di assegnazione.
4. Il legname assegnato in piedi dovrà essere tagliato entro la data fissata dall'Autorità Forestale nel verbale di assegno.
Nel caso in cui il legname assegnato non venga utilizzato per le finalità di cui al presente articolo, verrà applicato il prezzo previsto nel verbale di assegno dell'Autorità Forestale, maggiorato del 30%.

ART. 3

Legname uso interno da ardere

1. Hanno diritto di richiedere l'assegnazione di un lotto di legna in piedi da ardere i capifamiglia delle famiglie iscritte nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Massimeno. Tale assegnazione avverrà a titolo gratuito previa presentazione all'Amministrazione comunale, entro il termine fissato annualmente dalla stessa, di apposita richiesta.
2. La legna così come assegnata non può essere ceduta ad altri, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. E' ammesso unicamente l'eventuale "scambio delle part" tra gli assegnatari purchè previamente comunicato all'Amministrazione comunale. Chiunque, contravvenendo al divieto, ceda, a qualsiasi titolo, o scambi, senza darne preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale, la legna assegnata non potrà presentare domanda per i due anni successivi.
La legna deve essere tagliata entro l'anno di assegnazione. Tuttavia, se per cause di forza maggiore, l'assegnatario fosse impossibilitato al rispetto del termine sopracitato, deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale e concordare con la stessa un nuovo termine.
L'assegnatario, in caso di mancato taglio entro l'anno ed in assenza della richiesta all'Amministrazione comunale di fissazione di un nuovo termine per l'effettuazione del taglio, non potrà presentare, nei due anni successivi, una nuova domanda per l'assegnazione di legna da ardere.
3. Quantitativi di legna da ardere derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili o comunque resisi disponibili potranno essere assegnati ai censiti che ne facciano richiesta sulla base di apposito avviso.
In tale avviso dovrà in particolare essere indicato:
 - il quantitativo di legna complessivamente disponibile e quello da assegnarsi pro capite contraddistinto da apposita numerazione;
 - il prezzo di vendita fissato dall'Assessore alle Foreste sulla scorta dell'indicazione dell'Autorità Forestale e tenuto conto delle spese vive eventualmente sostenute dall'Amministrazione;
 - il giorno e l'ora in cui si procederà alla formazione di una graduatoria ad hoc tramite sorteggio, da svolgersi in seduta pubblica e alla presenza di testimoni, per l'assegnazione dei singoli quantitativi di legname.La legna verrà assegnata ai censiti utilmente collocati in graduatoria ed in corrispondenza della numerazione attribuita ai singoli quantitativi.
4. Limitate quantità di legna, provenienti da schianti, ramaglie, dal taglio di lotti di legname o da pulizia di strade e sentieri di montagna, potranno essere assegnate *dall'Assessore alle Foreste* ai residenti che versano in particolari condizioni di bisogno (anziani, soli, ammalati), tenendo conto di un criterio di rotazione ed avvalendosi eventualmente della collaborazione di associazioni benefiche di volontariato.